



**Sezione Provinciale  
Di Treviso**

# **PRONTUARIO DELLE INFRAZIONI SULLA CACCIA**

**Solo per le Guardie Venatorie Volontarie  
Come previsto dall' Art. 27 e 28 c. 5 L. 157/92**

**Previste dalla Legge Statale 11 Febbraio 1992 n. 157  
e dalla Legge Regionale 9 Dicembre 1993 n. 50**

**31100 TREVISO – Galleria Rialto, 10 – tel./fax: 0422/540319**

# PRONTUARIO DELLE INFRAZIONI

- \*Legge n. 157 del 11.2.1992**
- \*Legge Regionale n. 50 del 9.12.1993**
- \*Legge n. 689 del 24.11.1981**
- \*Codice Penale**
- \*Legge n. 1 del 05.01.2007**

## INDICE

Documenti e tasse .....	pag. 2
Armi, attrezzi, uccellazione .....	pag. 7
Specie .....	pag. 10
Periodi e modi .....	pag. 12
Zone vietate .....	pag. 14
Richiami .....	pag. 18
Appostamenti .....	pag. 20
Uso e addestramento cani .....	pag. 22
Ambiti territoriali di caccia e Zona faunistica delle Alpi ...	pag. 24
Zone particolari di caccia .....	pag. 25
Tabellazione .....	pag. 28
Riproduzione, ripopolamento, allevamenti, commercio, importazione di fauna selvatica .....	pag. 29
Tassidermia ed imbalsamazione .....	pag. 33
Altre .....	pag. 34
Uso e addestramento Falchi .....	pag. 35
Legge 157/92	
Articolo 2 .....	pag. 42
Articolo 30 .....	pag. 46
Articolo 31 .....	pag. 48
Sospensione tesserino regionale .....	pag. 49
Alcuni articoli del Codice Penale utili alle G.G.V.V. ....	pag. 50

## DOCUMENTI E TASSE

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L. 157/92</b> <b>12 c. 8</b> <b>L.R. 50/93</b> <b>14 c.1</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Caccia senza licenza per non averla mai conseguita o con licenza scaduta dopo i sei anni dalla data del rilascio.(trattasi di porto illegale di armi Leg. 497/94, art.2 R.D. 635/40)	<b>PENALE +</b> (Art.699 c.p.)  <b>€ 50,00+</b>
<b>L. 157/92</b> <b>12 c. 8</b> <b>31 c.1 lett. b</b>	Caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione o con i massimali inferiori come stabilito dalla legge	<b>€ 206,00 +</b>
<b>L.157/92</b> <b>23 c. 1 - 2</b> <b>31 c.1 lett. c</b>	Caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale. O versate in misura inferiore al dovuto. (Trasmettere comunicazione all' Agenzia delle Entrate e/o al Presidente della Giunta Regionale per l' evasione fiscale) D.P.R. 641/72 art. 9 e succ. modif. L.R. 33/93 art. 6	<b>€ 308,00+</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>14 c.4</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Caccia senza essere munito di tesserino regionale.  N.B. se non iscritto in un A.T.C. o R.A. si applica anche art.14 c 5/31 let. d. leg.157/92 (€ 308,00) N.B. Nel caso di impossessamento e/o abbattimento di fauna selvatica da parte di chi non sia in possesso di regolare licenza di caccia, viola gli artt. 624-625 C.P. (Furto)	<b>€ 50,00</b>

## DOCUMENTI E TASSE

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L. 157/92</b> <b>12 c. 8</b> <b>L.R. 50/93</b> <b>14 c.1</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Cacciare con il falco senza licenza. (vedi art. 22 c. 11 L. 157/92)	<b>€ 50,00 +</b>
<b>L. 157/92</b> <b>23 c.1 - 2</b> <b>31 lett. c</b>	evasione di tasse	<b>€ 308,00 +</b>
<b>L. 157/92</b> <b>12 c. 8</b> <b>31 lett. b.</b>	senza assicurazione	<b>€ 206,00 +</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>14 c. 4</b> <b>35 c. 1 lett. m</b>	senza tesserino regionale  Nel caso di impossessamento e/o abbattimento di fauna selvatica da parte di chi non sia in possesso di regolare licenza di caccia, viola gli artt. 624-625 C.P. (Furto)	<b>€ 50,00</b>  N.B.: Se non iscritto in A.T.C. o R.A. si applica anche art. 14 c.5/31 lett. d) legge 157/92 (€ 308,00)
<b>L. 157/92</b> <b>12 c. 8</b> <b>L.R. 50/93</b> <b>14 c.1</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Cacciare con l' Arco senza licenza. (vedi art. 22 c. 11 L. 157/92) (trattasi di porto illegale d'arma, leg. 497/74 art. 12. R.D. 635/40 Art.45)	<b>PENALE</b>  <b>€ 50,00 +</b>
<b>L. 157/92</b> <b>23 c.1 - 2</b> <b>31 lett. c</b>	evasione di tasse	<b>€ 308,00 +</b>
<b>L. 157/92</b> <b>12 c. 8</b> <b>31 lett. b.</b>	senza assicurazione	<b>€ 206,00 +</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>14 c. 4</b> <b>35 c. 1 lett. m</b>	senza tesserino regionale  Nel caso di impossessamento e/o abbattimento di fauna selvatica da parte di chi non sia in possesso di regolare licenza di caccia, viola gli artt. 624-625 C.P. (Furto)	<b>€ 50,00</b>  N.B.: Se non iscritto in A.T.C. o R.A. si applica anche art. 14 c.5/31 lett. d) legge 157/92 (€ 308,00)

	<b>DOCUMENTI E TASSE</b>	
<b>L.157/92 12 c. 8 31 c.1 lett. b</b>	Caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione o con i massimali inferiori come stabilito dalla legge	<b>€ 206,00</b>
<b>L.157/92 23 c. 1 - 2 31 c.1 lett. c</b>	Caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale. O versate in misura inferiore al dovuto. (Trasmettere comunicazione all’Agenzia delle Entrate e/o al Presidente della Giunta Regionale per l’evasione fiscale) D.P.R. 641/72 art. 9 e succ. modif. L.R. 33/93 art. 6	<b>€ 308,00</b>
<b>L.R. 50/93 14 c.4 35 c.1 lett. m</b>	Caccia senza essere munito di tesserino regionale	<b>€ 50,00</b>

## DOCUMENTI E TASSE

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L. 157/92 12 c.12 31 c.1 lett. i</b>	Caccia senza aver effettuato tutte le prescritte annotazioni sul tesserino regionale. (compresa anche la cerchiatura dell'avvenuto deposito della selvaggina)	<b>€ 154,00</b>
<b>L. 157/92 28 c.1 31 c.1 lett. m</b>	Mancata esibizione, pur essendone munito di licenza di caccia, polizza assicurativa o tesserino regionale.  Se esibiti entro 5 giorni	<b>€ 50,00</b>  <b>€ 25,00</b>
<b>L. 157/92 12 c.12  L.R. 50/93 14 c.5 35 c.1 lett. c</b>	Caccia nel territorio di una Provincia del Veneto da parte di un cacciatore di altre Regioni senza aver fatto apporre dalla Provincia stessa sul tesserino le indicazioni relative all'Ambito Territoriale di Caccia e/o Comprensorio Alpino di associazione e le specifiche norme inerenti al calendario venatorio.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 14 c.6 35 c.1 lett. c</b>	Mancata restituzione del tesserino regionale entro il 31 marzo, compilato completamente.	<b>€ 50,00</b>
<b>R.D. 773/31 Art. 9/17c1</b>	Innoservanza delle prescrizioni inposte dall' autorità di P.S. nella licenza di porto di fucile per uso di caccia.( es. obbligo delle lenti da vista)	<b>PENALE</b>

## DOCUMENTI E TASSE

<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L. 157/92 22 c. 10 L.R. 50/93 15 c.7 35 c.1 lett. m</b>	Caccia nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza di caccia senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di valida licenza di caccia da almeno 3 anni.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92 23 c.5 31 c.1 lett. c</b>	Caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale prevista per l'appostamento fisso. (Trasmettere comunicazione al Presidente della Giunta Regionale per l'evasione fiscale) L.R. 33/93 art. 6	<b>€ 308,00</b>
<b>L.R. 50/93 30 c.5 35 c.1 lett. m</b>	Mancato accertamento da parte del Concessionario dell'A.A.T.V. dei requisiti del cacciatore. Come dagli Art. 12 c. 8 e 12 L.157/92. (18° anno di età, assicurazione, licenza, porto di fucile, tess. reg. ed essere accompagnato per i primi 12 mesi.)	<b>€ 50,00</b>





## ARMI, ATTREZZI, UCCELLAGIONE

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L.R. 50/93</b> <b>14 c.8 lett. c</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo le persone autorizzate dalla Provincia.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92</b> <b>3</b> <b>30 c.1 lett. e</b>	Esercitare l'uccellazione. N.B. Per uccellazione si intende l'uso di reti, anche di tipo diverso, che servono per la cattura di massa o soppressione degli uccelli.	<b>PENALE</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>4 c.1</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Prendere e detenere piccoli nati di uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo nei casi previsti dallo stesso articolo 21 c.1 lett. o .  N.B. Se trattasi di selvaggina particolarmente protetta (art. 2) <b>si applica invece</b> l'art.30 c.1 lett. b; se trattasi di selvaggina appartenente alla tipica fauna stanziale alpina non prevista nell'art. 2 della quale sia vietato l'abbattimento <b>si applica invece</b> l'art.30 c.1 lett. g .	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>4 c.1</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Prendere e detenere uova e nidi di uccelli appartenenti alla fauna selvatica.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92</b> <b>21 c. 1 lett. u</b>  <b>30 c. 1 lett. h</b>	E' vietato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'uso di munizione spezzata nella caccia agli ungulati;</li> <li>- usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive;</li> <li>- usare trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;</li> <li>- fare impiego di civette;</li> <li>- usare armi da sparo munite di silenziatore o impostare con scatto provocato dalla preda;</li> <li>- fare impiego di balestre.</li> </ul>	<b>PENALE</b>

## ARMI, ATTREZZI, UCCELLAGIONE

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L. 157/92</b> <b>21 c.1 lett. V</b> <b>L.R. 50/93</b> <b>4 c.11</b> <b>35 c.1 lett. G</b>	Vendita a privati di reti da uccellazione da parte di commercianti. Produzione, vendita o detenzione di trappole per la fauna selvatica da parte di commercianti.	<b>€ 412,00</b>
<b>L. 157/92</b> <b>21 c.1 lett. V</b>  <b>L.R. 50/93</b> <b>4 c.11</b> <b>35 c.1 lett. g</b>	Vendita a privati di reti da uccellazione da parte di privati. Produzione, vendita o detenzione di trappole per la fauna selvatica da parte di privati.	<b>€ 412,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>4 c.11</b> <b>35 c.1 lett. h</b>	Detenzione da parte di privati di reti da uccellazione.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92</b> <b>4 c.4</b>  <b>L.R. 50/93</b> <b>4 c.5-6-7</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Mancata ottemperanza, da parte del personale di cui si avvalgono le Province per la gestione degli impianti di cattura autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, all'obbligo di inanellare e liberare immediatamente esemplari non appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio; mancata applicazione agli animali di anelli inamovibili forniti dalle Province; mancata consegna degli animali inanellati ai centri di raccolta istituiti dalla Provincia ovvero mancate annotazioni sul registro delle relative operazioni.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92</b> <b>4 c. 5</b> <b>L.R. 50/93</b> <b>4 c.10</b> <b>35 c.1 lett. a</b>	Mancata comunicazione all'I.N.F.S. entro 10 giorni l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati.	<b>€ 50,00</b>

<b>SPECIE</b>		
<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L. 157/92 2 c.1 30 c.1 lett. b</b>	<p>Abbatere, catturare o detenere mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 c.1 lett. b.</p> <p>N.B. In caso di uso di civetta viva come richiamo <b>si applica anche</b> l'art. 31 lett. h per violazione dell'art. 21 lett. u L. 157/92 <b>(Euro 308,00)</b></p>	<b>PENALE</b>
<b>L. 157/92 2 c.1 lett. a 30 c.1 lett. c</b>	Abbatere, catturare o detenere esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo.	<b>PENALE</b>
<b>L. 157/92 2 c. 1 30 c.1 lett. g</b>	Abbatere, catturare o detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati dall'art. 2 dei quali sia vietato l'abbattimento.	<b>PENALE</b>
<b>L.R. 50/93 14 c.8 lett. a 35 c.1 lett. m</b>	Abbatere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92 2 30 c.1 lett. h</b>	Abbatere, catturare o detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita.	<b>PENALE</b>
<b>L.R. 50/93 16 c.4 35 c.1 lett. m</b>	Abbatere tipica fauna alpina senza rispettare il piano di abbattimento per la Zona Alpi riportato nel calendario venatorio regionale con le integrazioni della Provincia.	<b>€ 50,00</b>

<b>SPECIE</b>		
<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L. 157/92 18 30 c.1 lett. h</b>	<p>Abbatere, catturare o detenere Fringillidi in numero superiore a 5 esemplari.</p> <p><b>Fringillidi:</b> cardellino, ciuffolotto, crociere, fanello, fringuello, frosone, lucherino, organetto, peppola, trombettiere, verdone, venturone, verzellino, ecc...</p>	<b>PENALE</b>
<b>L. 157/92 18 31 c.1 let. G</b>	<p>Abbatere, catturare o detenere Fringillidi in numero non superiore a 5 esemplari.</p>	<b>€206,00</b>
<b>L. 157/92</b>	<p>Qualora la Regione Veneto acconsenta la caccia in deroga non si applica più l'art. 31 c. 1 lett. G, per l'abbattimento non superiore a 5 esemplari di fringillidi (fringuelli e peppole) e nemmeno l'art. 30 comma 1 lett. h per gli abbattimenti superiori ai 5 fringillidi (penale).</p>	
<b>L.R. 50/93 16 c. 2 35 lett. m</b>	<p>Abbattimento, cattura di specie cacciabili fuori dei periodi consentiti dal Calendario venatorio Regionale</p>	<b>€ 50,00</b>

## PERIODI E MODI e ORARI

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
L. 157/92 18 c. 1-2 30 c.1 lett. a	Cacciare in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art.18 c. 1-2.	<b>PENALE</b>
L. 157/92 18 c.5 30 c.1 lett. f	Cacciare nei giorni di silenzio venatorio. (MARTEDI'-VENERDI')	<b>PENALE</b>
L.R. 50/93 16 c. 2 lett. b-c 35 c.1 lett. m	Cacciare senza rispettare le limitazioni previste dal calendario venatorio regionale. (numero di giornate di caccia settimanali, carniere massimo giornaliero e stagionale)	<b>€ 50,00</b>
L. 157/92 18 c. 7 31 c. 1 lett. g	Caccia in violazione degli orari consentiti dal Calendario Venatorio Regionale	<b>€ 206,00</b>
L 157/92 18 c.8 L.R. 50/93 20 c.10 35 c.1 lett. i	Cacciare all'aspetto la beccaccia. cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma il beccaccino.	<b>€ 102,00</b>
L. 157/92 12 c.5 31 c.1 lett. a	Cacciare in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art.12 comma 5.	<b>€ 412,00</b>
L.R. 50/93 20 c. 4 35 c. 1 lett. e	N.B. Nel caso di accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi da parte di coloro che non abbiano effettuato l'opzione per la specifica forma di caccia, <b>si applica anche</b> la L.R. 50/93 art. 20 c.4 – art. 35 c.1 lett. e .	<b>€ 102,00</b>

## PERIODI E MODI e ORARI

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. i 30 c.1 lett. i</b>	Cacciare sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili.	<b>PENALE</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. g</b>	Le armi per uso venatorio devono essere scariche e in custodia se trasportate all'interno dei centri abitati o delle zone di divieto di caccia, o a bordo di qualsiasi veicolo e nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio.	<b>Non c'è sanzione</b>
<b>L.R. 50/93 23 c. 3 16 c. 4 35 lett. m</b>	Violazioni alle disposizioni provinciali e regionali che regolano la caccia di selezione	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92 21 lett. H</b>	Cacciare a rastrello in più di 3 persone ( se nonostante gli avvertimenti , continuano a cacciare a rastrello , vedi <b>art. 650 C.P.</b> Inosservanza dei provvedimenti di un pubblico ufficiale).	<b>Non c'è sanzione</b>
<b>L. 157/92 31 c1 lett. E</b>	Esercizio di caccia nel territorio di cui l'operatore di Polizia Provinciale svolge le proprie funzioni di controllo ( tutto il territorio Provinciale ( Rapporto al comandante per violazione al regolamento di Polizia Provinciale) ( verificare eventuali violazioni iscrizione A.T.C. o R.A ).	<b>€ 206,00</b>

## ZONE VIETATE

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
L. 157/92 21 c.1 lett. a 30 c.1 lett. d	Cacciare nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive (comprese le pesca-sportive).	<b>PENALE</b>
L. 157/92 21 c.1 lett. b 30 c.1 lett. d	Cacciare nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali.	<b>PENALE</b>
L. 157/92 21 c.1 lett. c 30 c.1 lett. d	Cacciare nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura.	<b>PENALE</b>
L. 157/92 21 c.1 lett. c 31 c.1 lett. d	Cacciare nei centri pubblici o privati di riproduzione di fauna selvatica.	<b>€ 308,00</b>
L. 157/92 15 c.8 31 c.1 lett. f	Cacciare in fondo chiuso. ( Recinzione di altezza di almeno mt 1.20 , o fossato di almeno mt.3 di larghezza , e profondo mt.1.5 con acqua perenne )	<b>€ 206,00</b>
L. 157/92 31 c.1 lett. e  L.R. 50/93 21 c. 13	Cacciare nelle aree di rispetto, tabellate, istituite dal Comitato Direttivo all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino.	<b>€ 206,00</b>
L.R. 50/93 27 c.3 35 c.1 lett. m	Cacciare a meno di 100 metri dalla mandria, dal gregge o dal branco di bestiame allo stato brado e semibrado.	<b>€ 50,00</b>
L. 157/92 15 c.7 31 c.1 lett. f	Cacciare in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Regione.	<b>€ 206,00</b>

## ZONE VIETATE

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L. 157/92 15 c.6 31 c.1 lett. e</b>	Esercizio venatorio, fino al venir meno delle ragioni del divieto, nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia da parte di chiunque, compreso il proprietario o il conduttore. (Il perimetro del fondo deve essere tabellato)	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92 15 c.7 31c.1 lett. e</b>	Esercizio venatorio in forma vagante su terreni con coltivazioni erbacee da seme; frutteti specializzati; vigneti e uliveti specializzati fino alla data del raccolto; terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto (non è necessaria la tabellazione). N.B. nei frutteti specializzati il divieto di caccia in forma vagante permane anche dopo l' avvenuto raccolto.	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. a 31 c.1 lett. e</b>	Esercizio venatorio nei parchi storici e archeologici.	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. c 31 c.1 lett. e</b>	Esercizio venatorio nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. d 31 c.1 lett. e</b>	Esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell' Autorità Militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle indicanti il divieto.	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. L 31 c.1 lett. e</b>	Cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione.	<b>€ 206,00</b>



<b>ZONE VIETATE</b>		
<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. m 31 c.1 lett. e</b>	Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi secondo quanto stabilito dal calendario venatorio.	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. n 31 c.1 lett. e</b>	Cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume.	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. s 31 c.1 lett. e</b>	Cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia.	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92 21 c.3 31 c.1 lett. e</b>	Cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 1000 metri dagli stessi.	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92 19 c. 1 31 lett. e  L.R. 50/93 17 c.1</b>	Esercitare la caccia in determinate località vietate dal Presidente della Giunta Regionale per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.  Esercitare la caccia in località di notevole interesse turistico dove sia temporaneamente vietata dal Presidente della Giunta Regionale a tutela dell'integrità e della quiete della zona.	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92 19 c. 1 30 lett. h</b>	Se c'è abbattimento di fauna selvatica nelle zone in cui la Regione abbia temporaneamente vietato la caccia	<b>PENALE</b>

## ZONE VIETATE

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L. 157/92</b> <b>21 c.1 lett. e</b> <b>31 c.1 lett. e</b>	Esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali. ( le piste ciclabili sono assimilate a strade carrozzabili )	<b>€ 206,00</b>
<b>L. 157/92</b> <b>21 c.1 lett. f</b> <b>31 c.1 lett. e</b>	Sparare da distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.	<b>€ 206,00</b>

## RICHIAMI

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
L. 157/92 21 c.1 lett. r 30 c.1 lett. h	Cacciare con l'ausilio di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali o la coda. (Si procede alla denuncia per violazione dell'art. 544 Ter. C.P.)	<b>PENALE</b>
L. 157/92 21 c.1 lett. r 30 c.1 lett. h	E' vietato l'utilizzo e la detenzione di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, per scopi venatori.	<b>PENALE</b>
L. 157/92 5 c.1 31 c.1 lett. h	Cacciare avvalendosi di richiami non autorizzati ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 5 c.1 L.157/92. (Allegato "C" L.R. 50/93)  N.B. Nel caso che i richiami vivi appartengano a specie nei cui confronti la caccia non è consentita, <b>si applica anche</b> l'art.30 c.1 lett. h L. 157/92 <b>oppure</b> l'art.30 c.1 lett. b L. 157/92 per le specie particolarmente protette (art. 2 civette, ecc.)	<b>€ 308,00</b>
L. 157/92 21 c.1 lett. q 31 c.1 lett. h	Uso di richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.	<b>€ 308,00</b>
L. 157/92 5 c. 2 31 c.1 lett. h L.R. 50/93 20 c.8	Uso di richiami vivi di cattura in numero superiore al consentito: 40 complessivi, di cui 10 per ogni specie, per chi caccia da appostamento fisso; 10 complessivi per chi caccia da appostamento temporaneo. (ad eccezione dei richiami di allevamento che non hanno limite)	<b>€ 308,00</b>

## RICHIAMI

<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L. 157/92</b> <b>5 c. 7</b> <b>31 c.1 lett. h</b>  <b>L.R. 50/93</b> <b>4 c.9</b>	Uso di richiami vivi privi di regolare anello inamovibile. ( chedere la provenienza del richiamo privo di regolare anello)	<b>€ 308,00</b>
<b>L. 157/92</b> <b>21 lett. u</b> <b>30 c.1 lett. b</b>  <b>21 lett. u</b> <b>31 lett. h</b>	Fare uso di civetta viva come richiamo	<b>PENALE +</b>  <b>€ 308,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>14 c.2</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Impiego di stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia non da appostamento.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>14 c.3</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Esposizione o ritiro di stampi e richiami vivi in orario non consentito.(posa 2 ore prima della levata del sole , ritiro dei richiami e stampi 1 ora dopo l' orario stabilito dal calendario venatorio regionale)	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92</b> <b>4 c.4</b> <b>30 c1 lett H</b>	Detenere richiami vivi di specie non consentite	<b>PENALE</b>

## APPOSTAMENTI

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L.R. 50/93</b> <b>20 c.2 – 38</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Caccia da appostamento fisso senza autorizzazione rilasciata dalla Provincia.  N.B. In caso di mancato versamento della tassa regionale <b>si applica anche</b> l'art.31 c.1 lett. c L. 157/92 ( <b>Euro 308,00</b> ) e si trasmette il verbale al Presidente della Giunta Regionale per l'evasione fiscale.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92</b> <b>14 c. 12</b>  <b>L.R. 50/93</b> <b>20 c.9</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Costituzione e mantenimento di appostamento fisso senza richiami vivi, che non richiede l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, senza autorizzazione della Provincia ovvero ubicazione che ostacoli l'attuazione del piano faunistico.  N.B. In caso di mancato versamento della tassa regionale vedere sanzione precedente.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>20 c.7</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Allestimento di appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato senza il consenso della Provincia.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>20 c.4</b> <b>35 c.1 lett. e</b>	Caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi in più di due persone autorizzate oppure in più di tre persone compreso il titolare. (purché abbiano l'opzione) ( vengono sanzionati tutti gli occupanti dell'appostamenti)	<b>€ 102,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>20 c.4</b> <b>35 c.1 lett. e</b>	Accesso ad appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi da parte di coloro che non abbiano effettuato l'opzione per la specifica forma di caccia.  N.B. Se c'è esercizio di caccia <b>si applica anche</b> l'art.12 c.5 – 31 c.1 lett. a – L. 157/92 . <b>(Euro 412,00)</b>	<b>€ 102,00</b>

## APPOSTAMENTI

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
L.R. 50/93 20 c.3 35 c.1 lett. m	Recupero della selvaggina ferita con <u>l'uso del cane</u> oltre il raggio di 200 metri dall'appostamento fisso.	<b>€ 50,00</b>
L. 157/92 12 c. 5 31 c.1 lett. a	Recupero della selvaggina ferita <u>con il fucile</u> oltre il raggio di 200 metri è considerato caccia vagante, violando così l'esclusività della forma di caccia previsto dall'art. 12 c. 5	<b>€ 412,00</b>
L.R. 50/93 20 c.11 35 c.1 lett. m	Installazione di appostamento fisso a meno di 250 metri dal confine di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie.	<b>€ 50,00</b>
L.R. 50/93 20 c. 4 35 c. 1 lett. e	Mancata esibizione, da parte di un ospite, della copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dal titolare dell'appostamento fisso. N.B. Massimo n° 2 ospiti quando non c'è il titolare ( l' ospite deve avere l' opzione di caccia, senza vedi sanzione art. 12 c. 5 – 31 lett. a L. 157/92	<b>€ 102,00</b>  <b>€ 412,00</b>
L.R. 1/2007 30 L.R. 50/93 8 35 lett. m	Esercizio venatorio a meno di 100 metri da altro appostamento temporaneo in funzione senza il consenso del primo cacciatore arrivato. (vedi L.R. 1/2007- P.F.V.- art. 30)	<b>€ 50,00</b>
L.R. 1/2007 30 L.R. 50/93 35 c. 1 lett. M	Esercizio venatorio a meno di 100 metri da altro appostamento fisso in funzione . ( se si sconfinava all' interno di un appostamento fisso in funzione , durante l'esercizio venatorio in forma vagante vedi sanzione art.12 c.5 – 31 c.1 lett. a – L. 157/92 . <b>(Euro 412,00)</b> (vedi L.R. 1/2007- P.F.V.- art. 30)	<b>€ 50,00</b>

## USO E ADDESTRAMENTO CANI

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L.R. 50/93 18 c.2 35 c.1 lett. d</b>	Addestramento e allenamento dei cani da caccia in periodo di divieto, in orario o nei giorni non consentiti. (E' consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6,00 alle ore 11,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00).	<b>€ 102,00</b>
<b>L.R. 50/93 18 c.2 35 c.1 lett. d</b>	Addestramento e allenamento dei cani da caccia in luoghi non consentiti. (Luoghi consentiti: terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, stoppie, prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio).	<b>€ 102,00</b>
<b>L.R. 50/93 18 c.5 35 c.1 lett. m</b>	Uso durante la stagione venatoria di un numero di cani da caccia superiore a quello consentito. (n.2 cani da caccia per ogni singolo cacciatore)	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 16 c.4 23 c.3 lett. b 35 c.1 lett. m</b>	Impiego di cani da caccia senza rispettare le modalità a integrazione del calendario venatorio, previste dalla Provincia il cui territorio è compreso nella zona faunistica delle Alpi. ( in zona Alpi . 2 cani da caccia per cacciatore massimo 4 per squadra. In pianura 2 cani da caccia per cacciatore)	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 18 c.6 35 c.1 lett. M</b>	Accesso del cane da caccia sul terreno coltivato a riso, soia, tabacco ed ortaggi. (anche in periodo di caccia aperta)	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 18 c. 3-4 35 c.1 lett. m</b>	Svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia senza autorizzazione della Provincia o al di fuori del periodo indicato nell'autorizzazione.	<b>€ 50,00</b>

## USO E ADDESTRAMENTO CANI

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L.R. 50/93 18 c.7 35 c.1 lett. m</b>	Allevamenti di cani da caccia, non gestiti direttamente dall'ENCI, senza autorizzazione della Provincia ovvero mancata tenuta dell'apposito registro riportante i dati degli animali allevati.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 14 c.8 lett. b 35 c.1 lett. m</b>	Arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori con il cane da caccia.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 18 c. 3 35 lett. d</b>	Addestramento e allenamento di cani da caccia in aziende Faunistico Venatorie nei periodi consentiti, senza il permesso del concessionario.	<b>€ 102,00</b>
<b>L.R. 50/93 30 c. 1 35 c. 1 lett. m.</b>	Allenamento ed addestramento di cani da caccia su ungulati e tetraonidi in aziende agri-turistico venatorie.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 18 c. 2 35 lett. d</b>	Durante l'esercizio venatorio, se i cani da caccia sconfinano in zone particolari private quali sono le A.A.T.V. e/o A.F.V senza il permesso del concessionario, è considerato addestramento e allenamento in zone Private e Vietate .	<b>€ 102,00</b>



## AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L. 157/92 14 c.5 31 c.1 lett. d</b>	Cacciare senza autorizzazione all'interno degli Ambiti Territoriali e Comprensori Alpini destinati alla caccia programmata.  Se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un Ambito Territoriale o in un Comprensorio Alpino (vicino a quello autorizzato) la sanzione è di <b>Euro 206, 00</b>	<b>€ 308,00</b>
<b>L.R. 50/93 21 c.11-12 35 c.1 lett. m</b>	Cacciare in un Ambito Territoriale senza aver effettuato il versamento stabilito dal Comitato Direttivo.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 21 c.11-12 35 c.1 lett. m</b>	Cacciare in un Comprensorio Alpino senza aver effettuato il versamento stabilito dal Comitato Direttivo.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 15 c.5 35 c.1 lett. m</b>	Cacciare in zona faunistica delle Alpi senza aver sostenuto l'esame con prova integrativa per la zona Alpi presso la Provincia nel cui territorio s'intende esercitare l'attività venatoria.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 23 c. 3 16 c.4 35 c.1 lett. m.</b>	Violazioni al regolamento della zona faunistica delle Alpi non diversamente sanzionate.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 21 c.11 35 c.1 lett. m</b>	Cacciare all'interno di un A.T.C. in possesso del versamento per la sola selvaggina migratoria ed abbattere un capo di selvaggina stanziale.	<b>€ 50,00</b>

## ZONE PARTICOLARI DI CACCIA

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L. 157/92 16 c.1 lett. a 31 c.1 lett. d</b>	Caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico-venatorie. ( il concessionario può chiedere eventuali danni causati dal trasgressore)	<b>€ 308,00</b>
<b>L.R. 50/93 allegato B p. 5  35 c.1 lett. m</b>	Violazioni alle prescrizioni previste nel provvedimento di concessione o di rinnovo dell'azienda faunistico-venatoria.  Immissione o liberazione di fauna selvatica dopo il 31 agosto in azienda faunistico-venatoria.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 29 c.5 35 c.1 lett. m</b>	Mancata costituzione di oasi di protezione ovvero inferiore al 15% del territorio agro-silvo-pastorale nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 29 c.6 35 c.1 lett. m</b>	Mancato rilascio da parte del concessionario ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nell'azienda faunistico-venatoria di regolare foglio di autorizzazione composto di madre e figlia ovvero mancata annotazione da parte dello stesso o suo delegato, a fine caccia, del numero e specie dei capi di selvaggina abbattuta.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 29 c.6 35 c.1 lett. m</b>	Attività venatoria in azienda faunistico venatoria senza rispettare i piani di assestamento ed abbattimento.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92 16 c. 1 lett. b 31 lett. e</b>	Caccia all'interno di una A.A.T.V. senza la prescritta autorizzazione del concessionario. ( il concessionario può chiedere eventuali danni causati dal trasgressore)	<b>€ 206,00</b>

## ZONE PARTICOLARI DI CACCIA

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L.R. 50/93</b> <b>30 c.1</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Caccia alla selvaggina migratoria in azienda agri-turistico-venatoria.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>30 c.6</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Caccia in azienda agri-turistico-venatoria senza rispettare il tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio, nell'arco della giornata, fissato dal concessionario ovvero senza rispettare i giorni di attività per le singole specie stabiliti dal concessionario.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>30 c.3</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	<p>Svolgimento di gara cinofila con o senza abbattimento di fauna selvatica all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria senza autorizzazione della Provincia.</p> <p>Svolgimento di gara cinofila autorizzata, con abbattimento di fauna selvatica non di allevamento appartenente alle specie cacciabili.                      N.B. Se l'abbattimento avviene in periodo di divieto generale <b>si applica</b> l'art.30 c.1 lett. a della L. 157/92.</p> <p>Le gare senza abbattimento di fauna possono svolgersi anche in tempo di divieto.</p>	<b>€ 50,00</b>

## ZONE PARTICOLARI DI CACCIA

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L.R. 50/93</b> <b>30 c.4</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Violazioni delle prescrizioni per le aziende agriturismo-venatorie. (Immissione ed abbattimento di fauna selvatica cacciabile non di allevamento, o di ungulati e tetraonidi, o senza rispettare i limiti previsti dal calendario venatorio)	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>30 c.4</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Mancato rilascio da parte del concessionario della ricevuta di presenza in cui è riportato il numero dei capi abbattuti all'interno dell'Azienda Agriturismo Venatoria.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>30 c.5</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Mancata accettazione in azienda agro turistico venatoria di cacciatori che ne facciano domanda nei limiti previsti.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>30 c.5</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Mancata annotazione giornaliera di ogni richiesta di accesso su apposito registro vidimato dalla Provincia.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>30 c.7</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Mancato pagamento da parte del cacciatore del prezzo per ciascun capo utilizzato o abbattuto determinato dal concessionario. (Il prezzo non può essere superiore al doppio del prezzo di mercato)	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>30 c.7</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	Il prezzo stabilito dal concessionario superiore al doppio del prezzo di mercato.	<b>€ 50,00</b>

## TABELLAZIONE

<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L.R. 50/93 33 35 c.1 lett. f</b>	<p>Apposizione abusiva o irregolare delle tabelle come previsto dalla Legge Regionale 50/93.</p> <p>N.B.: le caratteristiche delle tabelle fanno riferimento al Decreto Giunta Regionale n. 138 del 24.07.07</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 102,00</b></p>
<b>C.P. 635  L. 157/92 21 c. 1 lett. dd  L.R. 50/93 33</b>	<p>Rimozione, danneggiamento o rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte.(L. 157/92 e L.R. 50/93 art. 33)</p>	<p><b>PENALE</b> (se poste da un ente pubblico si procede d'ufficio. Se privato si procede a denuncia-querela). <b>Art. 635 c.p.</b></p>

**RIPRODUZIONE, RIPOPOLAMENTO,  
ALLEVAMENTI, COMMERCIO,  
IMPORTAZIONE DI FAUNA SELVATICA**

<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L.R. 50/93 31 c.3 35 c.1 lett. m</b>	Mancata osservanza delle prescrizioni per il funzionamento di un centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 31 c.4 35 c.1 lett. m</b>	Mancato rispetto del diritto di prelazione della Provincia, comunicato entro il mese di novembre, sull'acquisto di selvaggina prodotta nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 9 c.2 lett. m 35 c.1 lett. m</b>	Immissioni di fauna selvatica non programmate nel piano faunistico venatorio provinciale ovvero non effettuate dalla Provincia.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92 17 c.1  L.R. 50/93 32 c.1-2 35 c.1 lett. m</b>	Allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento e/o reintroduzione (con esclusione del cinghiale), ornamentale e amatoriale senza autorizzazione della Provincia ovvero mancata comunicazione alla Provincia da parte di titolari di impresa agricola.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 32 c.4 35 c.1 lett. m</b>	Allevamento di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale delle specie non protette da accordi internazionali senza autorizzazione della Provincia ovvero mancata comunicazione alla Provincia da parte dei titolari di impresa agricola ovvero detenzione di un numero superiore a 30 soggetti per specie.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 32 c.5 35 c.1 lett. m</b>	Esposizione, vendita di esemplari di cui al comma 4 escluso nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.	<b>€ 50,00</b>

**RIPRODUZIONE, RIPOPOLAMENTO,  
ALLEVAMENTI, COMMERCIO,  
IMPORTAZIONE DI FAUNA SELVATICA**

<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>32 c.3</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	<p>Mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente riportati sull'atto di autorizzazione da parte dell'allevatore.</p> <p>(Obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e per gli allevamenti destinati al ripopolamento l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro).</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 50,00</b></p>
<b>L. 157/92</b> <b>5 c.1</b> <b>31 c.1 lett. h</b>  <b>L.R. 50/93</b> <b>32 c.7</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	<p>Allevamento, vendita, detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili senza rispettare le disposizioni previste dall'allegato "C".</p> <p>(Allevamento senza apposita autorizzazione; soggetti riproduttori e pullus sprovvisti di anello inamovibile numerato fornito dalla Provincia; mancanza del registro di carico e scarico dei capi vidimato dalla Provincia, da riconsegnare entro il 31 dicembre di ogni anno; mancato rilascio all'acquirente di una ricevuta certificato di provenienza su moduli vidimati dalla Provincia e mancata consegna alla Provincia delle ricevute stesse entro 10 giorni dalla cessione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 308,00</b></p>

**RIPRODUZIONE, RIPOPOLAMENTO,  
ALLEVAMENTI, COMMERCIO,  
IMPORTAZIONE DI FAUNA SELVATICA**

<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L. 157/92 5 c. 9 30 c.1 lett. L</b>	Commercio di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi.	<b>PENALE</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. t 30 c.1 lett. L</b>	Commercio di fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.	<b>PENALE</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. bb 30 c.1 lett. L</b>	Vendere, detenere per vendere, acquistare, uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio.	<b>PENALE</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. cc 30 c.1 lett. L</b>	Commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti.	<b>PENALE</b>
<b>L. 157/92 21 c.1 lett. ee 30 c.1 lett. L</b>	Vendere, detenere ed acquistare a tal fine esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla L. 157/92 e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle Regioni anche con le norme sulla tassidermia.  N.B. Per la fauna proveniente dall'estero accertarsi che lo Stato di provenienza sia firmatario della Convenzione di Berna.	<b>PENALE</b>



**RIPRODUZIONE, RIPOPOLAMENTO,  
ALLEVAMENTI, COMMERCIO,  
IMPORTAZIONE DI FAUNA SELVATICA**

<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L. 157/92</b> <b>20 c.2</b> <b>31 c.1 lett. L</b>	Importazione di fauna selvatica senza l'autorizzazione prevista.  N.B. Alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni.	<b>€ 154,00</b> per ciascun capo

## TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE

<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L. 157/92</b> <b>6 c. 2-3</b> <b>30 c. 2</b>	<p>Violazioni delle disposizioni della L. 157/92 in materia di imbalsamazione e tassidermia.</p> <p>N.B. Si applicano le medesime sanzioni che sono previste per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.</p>	<b>PENALE</b>
<b>L.R. 50/93</b> <b>7 c.1 - 2</b> <b>35 c.1 lett. m</b>	<p>Violazioni al regolamento regionale n.1 del 29.12.2000 riguardante la disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione.</p> <p>N.B. L'autorizzazione è sospesa da tre a sei mesi, nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal regolamento. Il Presidente della Provincia revoca l'autorizzazione nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della Legge 157/92.</p>	<b>€ 50,00</b>

## ALTRE

LEGGE ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
<b>L.R. 50/93 8 35 c.1 lett. m</b>	Violazioni al regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio Regionale non diversamente sanzionate.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 9 35 c.1 lett. m</b>	Violazioni al piano faunistico-venatorio provinciale non diversamente sanzionate.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 157/92 15 c.3  L.R. 50/93 8 c.7 35 c.1 lett. m</b>	Divieto da parte del proprietario o del conduttore di un fondo di far praticare l'esercizio venatorio senza aver presentato richiesta motivata al Presidente della Giunta Regionale.	<b>€ 50,00</b>
<b>L. 353/2000 10 c. 1 - 3</b>	Divieto di caccia per 10 anni sui soprasuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.	<b>€ 206,00</b>
<b>L.R. 50/93 27 c.2 35 c.1 lett. m</b>	Mancata notifica di fondi chiusi a cura dei possessori, compresi quelli esistenti all'entrata in vigore della Legge 157/92, agli uffici provinciali delegati entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico regionale.	<b>€ 50,00</b>
<b>L.R. 50/93 5 c.1 35 c.1 lett. b</b>	Mancata comunicazione entro 24 ore alla Provincia del rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà.	<b>€ 50,00</b>

**ALTRE  
VIOLAZIONI SUI FALCHI**

<b>L.R. 2/2000 2</b>	Addestramento e allenamento dei Falchi senza essere iscritto nel registro istituito dalla Provincia	<b>€ 102,00</b>
<b>L.R. 2/2000 3</b>	Addestramento e allenamento dei Falchi fuori dai siti indicati nel programma presentato ai fini dell' iscrizione nel registro istituito dalla Provincia	<b>€ 102,00</b>
<b>L.R. 2/2000 3 c 3</b>	Addestramento e allenamento dei Falchi fuori dalle zone indicate nell' art. 18 c1 , L.R .50/93	<b>€ 102,00</b>

## ALTRE VIOLAZIONI SUI CANI

<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<b>L. 689/81 33/38  672 C.P.</b>	<b>CANE VAGANTE:</b> Omessa custodia di animali pericolosi (fare eventuale segnalazione)	<b>€ 50,00</b> Versamento all’Agenzia delle Entrate. Di competenza del Prefetto.
<b>L. 281/91 5  L. 473/93 727 C.P.</b>	<b>ABBANDONO:</b> abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione (fare eventuale segnalazione)	<b>PENALE</b>  <b>€ 172,00</b>
<b>L.R. 60/93 20 3 c. 2</b>	<b>OBBLIGO DEL DETENTORE ENTRO 15 giorni:</b> denuncia al Settore veterinario di cessione – scomparsa – morte (fare solo un’eventuale segnalazione)	<b>€ 25,00</b>  Versamento sul C/C/P della Tesoreria Comunale
<b>L. 281/91 5 c. 2</b>	<b>ANAGRAFE CANINA:</b> Omettere di iscrivere il proprio cane all’Anagrafe Canina presso USL entro i primi tre mesi di vita (Sentenza Cassazione 2407 del 19/05/89) (fare solo un’eventuale segnalazione)	<b>€ 25,00</b> Versamento sul C/C/P della Tesoreria Comunale

**ALTRE  
VIOLAZIONI SULLE ARMI**

<b>LEGGE ARTICOLO</b>	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<p><b>L.110/75 20 c.1/2</b></p>	<p>Omessa custodia delle armi Es. lasciare il fucile da caccia all' interno della propria auto , anche se chiusa a chiave ,è considerato abbandono di arma , o lasciare il proprio fucile da caccia all interno del proprio appostamento e allontanarsi dal luogo e considerato Abbandono di arma. ( chiamare l'autorità competenti : Carabinieri Polizia Provinciale, Polizia o la Forestale)</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENALE</b></p>
<p><b>R.D. 635/40 53</b>  <b>R.D. 773/39 17</b></p>	<p>Trasporto di armi da sparo cariche all' interno di qualsiasi veicolo, compresa la bicicletta . ( chiamare l'autorità competenti : Carabinieri Polizia Provinciale, Polizia o la Forestale)</p>	<p style="text-align: center;"><b>PENALE</b></p>

	<b>ALTRE CACCIA IN DEROGA</b>	
L 157/92 30 c.1 lett H L.R. 13/2008 1 alleg. A	Abbattimento di specie in deroga all' infuori del periodo consentito	<b>PENALE</b>
L 157/92 30 c.1 lett H L.R. 13/2008 1 alleg. A	Abbattimento di specie in deroga in numero superiore al limite massimo consentito	<b>PENALE</b>
L 157/92 30 c.1 lett H L.R. 13/2005 2 ter. C.1	Abbattimento di specie in deroga all' interno delle A.A.T.V.	<b>PENALE</b>
	<b>ESCLUSIONE DELLE SPECIE CACCIABILI ( D.P.C.M. 21/03/1997)</b>	
( D.P.C.M. 21/03/1997)	<b>Specie escluse dall' art. 4 c.4</b>  Passero Comune o d'Italia Passera Mattugia Passera Oltremontana Storno Colino della virginia Corvo Taccola Francolino di Monte Pittima Reale	

## ANNOTAZIONI

Il cacciatore che ha scelto in via esclusiva la caccia, come previsto dall'art. 12 c. 5 L. 157/92 può esercitare la caccia nelle A.F.V. sia in pianura che nelle zone alpi come previsto dall'art. 16 c.4 della legge 157/92

Tutte le G.G.V.V. possono procedere al sequestro amministrativo cautelare facoltativo, ai sensi dell'art. 13 c.2, della L. 689/81 con le modalità stabilite dal D.P.R. 22/7/82 n. 571.

Le violazioni tributarie vanno segnalate all'Agenzia delle Entrate per le sanzioni in materia fiscale.

Le violazioni in materia di tasse regionali vanno segnalate all'Ufficio Tributi della Regione Veneto (una copia del verbale in più).

Chiunque abbatte e/o cattura, o si impossessa di fauna selvatica senza licenza, commette il reato previsto dagli artt. 624, 625 C.P. (da considerare anche il tentativo)

Chiunque involontariamente abbatte fauna selvatica (non è punibile) art. 645 C.P.

Chiunque involontariamente abbatte fauna selvatica e se ne impossessa art. 624 C.P.

Dimensioni indicative delle gabbie per la detenzione di richiami vivi, come da parere INFS del 11/03/96, prot. 1470/T-A62, recepito dalla Regione Veneto, con delibera Giunta Regionale n. 4488 del 08/10/96.

Lungh. 20 cm. Largh. 15 cm. Alt. 20 cm: **Allodola**

Lungh. 30 cm. Largh. 25 cm. Alt. 25 cm: **Merlo, Cesena, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello.**

Calibri consentiti per la caccia:

**12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36 – 8 flobert – 9 flobert.**

Calibri vietati per la caccia:

**10 – 8 – 4 – Spingarde.**

Elenco di alcune specie di cani da caccia :

Setter Inglese, Irlandese , Pointer , vari tipi di Segugi , Breton , Bracco Italiano, Kurzar, Beagle ,Spinone , Drathaar ,Labrador , Golden Retriever, koker , Spaniel



<b>INDIRIZZI</b>	<b>TELEFONO</b>
Baldassin Marzia	<b>3294320440</b>
Barbon Andrea	<b>3292605710</b>
Berra Pierluigi	<b>3280796074</b>
Bissoni Dario	<b>3280796076</b>
Castagner Sergio	<b>3292605711</b>
Caverzan Valerio	<b>3298316389</b>
Collodet Rudy	<b>3298316391</b>
Dal Din Paolo	<b>3292605708</b>
Gabardo Venanzio	<b>3292605707</b>
Gatto Valter	<b>3292605706</b>
Lorenzon Giancarlo	<b>3292605705</b>
Mongini PierMaria	<b>3292605704</b>
Pastorio Ermete	<b>3292605702</b>
Piol Stefano	<b>3292605701</b>

<b>INDIRIZZI</b>	<b>TELEFONO</b>
Santarossa Giovanni	<b>3298321504</b>
Varetto Luigi	<b>3292605749</b>
Viale Orazio	<b>3292605748</b>
Centro Recupero della Fauna Selvatica	<b>3204320671</b>

# Legge 11 febbraio 1992 n.157

## Art.2

### Oggetto della tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) **Mammiferi:**

camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*)  
cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*)  
foca monaca (*Monachus monachus*)  
gatto selvatico (*Felis sylvestris*)  
lince (*Lynx lynx*)  
lontra (*Lutra lutra*)  
lupo (*Canis lupus*)  
martora (*Martes martes*)  
orso (*Ursus arctos*)  
puzzola (*Mustela putorius*)  
sciacallo dorato (*Canis aureus*)  
tutte le specie di cetacei (*Cetacea*)

b) **Uccelli:**

avocetta (*Recurvirostra avosetta*)  
cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*)  
cigno reale (*Cygnus olor*)  
cigno selvatico (*Cygnus cygnus*)  
fenicottero (*Phoenicopterus ruber*)  
fistione turco (*Netta rufina*)  
gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*)  
gabbiano corso (*Larus audouinii*)  
gabbiano roseo (*Larus genei*)  
gallina prataiola (*Tetax tetrao*)  
ghiandaia marina (*Coracias garrulus*)  
gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*)  
gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)  
gru (*Grus grus*)

marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*)  
marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*)  
mignattaio (*Plegadis falcinellus*)  
occhione (*Burhinus oedicephalus*)  
otarda (*Otis tarda*)  
pernice di mare (*Glareola pratincola*)  
piviere tortolino (*Eudromias morinellus*)  
pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*)  
spatola (*Platalea leucorodia*)  
sterna maggiore (*Sterna caspia*) (*Hydroprogne tschegrava*)  
sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*)  
tarabuso (*Botaurus stellaris*)  
volpoca (*Tadorna tadorna*)

- tutte le specie di cicogne (Ciconidi) (*Ciconiidae*)
  - cicogna bianca (*Ciconia ciconia*)
  - cicogna nera (*Ciconia nigra*)
  
- tutte le specie di pellicani (Pelecanidi) (*Pelecanidae*)
  - pellicano (*Pelecanus onocrotalus*)
  - pellicano riccio (*Pelecanus crispus*)
  
- tutte le specie di picchi (Picidi) (*Picidae*)
  - picchio cenerino (*Picus canus*)
  - picchio dorsobianco (*Dendrocopos leucotis*)
  - picchio nero (*Dryocopus martius*)
  - picchio rosso di Siria (*Dendrocopos syriacus*)
  - picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*)
  - picchio rosso mezzano (*Dendrocopos medius*)
  - picchio rosso minore (*Dendrocopos minor*)
  - picchio tridattilo (*Picoides tridactylus*)
  - picchio verde (*Picus viridis*)
  - torcicollo (*Jynx torquilla*)

- tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes e Falconiformes*)
  - Accipitriformi (*Accipitriformes*)
  - Accipitridi

avvoltoio degli agnelli o gipeto (*Gypaetus barbatus*)  
 avvoltoio o avvoltoio monaco (*Aegyptius monachus*)  
 capovaccaio (*Neophron percnopterus*)  
 grifone (*Gyps fulvus*)  
 albanella minore (*Circus pygargus*)  
 albanella pallida (*Circus macrourus*)  
 albanella reale (*Circus cyaneus*)  
 aquila anatraia maggiore (*Aquila clanga*)  
 aquila anatraia minore (*Aquila pomarina*)  
 aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*)  
 aquila di mare (*Haliaeetus albicilla*)  
 aquila di mare del Pallas (*Haliaeetus leucoryphus*)  
 aquila imperiale (*Aquila heliaca*)  
 aquila minore (*Hieraaetus pennatus*)  
 aquila rapace (*Aquila rapax*)  
 aquila reale (*Aquila chrysaetos*)  
 astore (*Accipiter gentilis*)  
 biancone (*Circaetus gallicus*)  
 falco di palude (*Circus aeruginosus*)  
 falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)  
 nibbio bianco (*Elanus caeruleus*)  
 nibbio bruno (*Milvus migrans*)  
 nibbio reale (*Milvus milvus*)  
 poiana (*Buteo buteo*)  
 poiana codabianca (*Buteo rufinus*)  
 poiana calzata (*Buteo lagopus*)  
 sparpiero (*Accipiter nisus*)  
 sparpiero levantino (*Accipiter brevipes*)

#### Pandionidi

falco pescatore (*Pandion haliaetus*)

Falconiformi (*Falconiformes*)

Falconidi

falco cuculo (*Falco vespertinus*)  
falco della regina (*Falco eleonora*)  
falco pellegrino (*Falco peregrinus*)  
falco sacro o sacro (*Falco cherrug*)  
gheppio (*Falco tinnunculus*)  
girfalco (*Falco rusticolus*)  
grillaio o falco grillaio (*Falco naumanni*)  
lanario (*Falco biarmicus*)  
lodolaio (*Falco subbuteo*)  
smeriglio (*Falco columbarius*)

•tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformi) (*Strigiformes*)

Strigidi

allocco (*Strix aluco*)  
allocco degli Urali (*Strix uralensis*)  
allocco di Lapponia (*Strix nebulosa*)  
assiolo (*Otus scops*)  
civetta (*Athene noctua*)  
civetta capogrosso (*Aegolius funereus*)  
civetta nana (*Glaucidium passerinum*)  
gufo comune (*Asio otus*)  
gufo delle nevi (*Nyctea scandiaca*)  
gufo di palude (*Asio flammeus*)  
gufo di palude del Capo (*Asio capensis*)  
gufo reale (*Bubo bubo*)  
ulula (*Surnia ulula*)

Titonidi

barbagianni (*Tyto alba*)

- c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidata al Ministro dei trasporti.

## **Art. 30**

### **Sanzioni penali**

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929,00 a € 2.582,00 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
  - b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da € 774,00 a € 2.065,00 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
  - c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da € 1.032,00 a € 6.197,00 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
  - d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 464,00 a € 1.549,00 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
  - e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 774,00 a € 2.065,00 per chi esercita l'uccellazione;
  - f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 516,00 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
  - g) l'ammenda fino a € 3.098,00 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
  - h) l'ammenda fino a € 1.549,00 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.

La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
  - i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 2.065,00 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
  - l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica, in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c), e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n.670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.



## **Art. 31**

### **Sanzioni amministrative**

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) sanzione amministrativa da € 206,00 a € 1.239,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
  - b) sanzione amministrativa da € 103,00 a € 639,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è di e € 206,00 a € 1.239,00;
  - c) sanzione amministrativa da € 154,00 a e € 929,00 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,00 a € 1.549,00;
  - d) sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,00 a € 1.549,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da € 361,00 a € 2.169,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;
  - e) sanzione amministrativa da € 103,00 a € 619,00 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,00 a € 1.549,00;
  - f) sanzione amministrativa da € 103,00 a € 619,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,00 a € 1.549,00;
  - g) sanzione amministrativa da € 103,00 a € 619,00 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 206,00 a € 1.239,00;

- h) sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,00 a € 1.549,00;
- i) sanzione amministrativa da € 154,00 a € 464,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
- l) sanzione amministrativa da € 154,00 a € 464,00 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
- m) sanzione amministrativa da € 25,00 a € 154,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
- 2) Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
- 3) Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
- 4) Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
- 5) Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
- 6) Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

## **SOSPENSIONE DEL TESSERINO REGIONALE**

### **Legge Regionale 9 dicembre 1993 n. 50**

#### **Articolo 35 comma 2**

Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al caniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

## **Alcuni articoli del Codice Penale utili alle G.G.V.V.**

- Art. 322 C.P. Istigazione alla corruzione di un Pubblico Ufficiale
- Art. 336 C.P. Violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale
- Art. 337 C.P. Resistenza a un Pubblico Ufficiale
- Art. 361 C.P. Omessa denuncia di reato da parte del Pubblico Ufficiale
- Art. 624 C.P. Furto
- Art. 625 C.P. Furto con circostanze aggravanti
- Art. 635 C.P. Danneggiamento  
(Es. danni a manufatti, taglio di reti, danneggiamento e/o rimozione di tabelle legittimamente apposte, ecc.)
- Art. 637 C.P. Ingresso abusivo nel fondo altrui  
(Ingresso nei fondi chiusi o proprietà private)
- Art. 638 C.P. Uccisione o danneggiamento di animali altrui
- Art. 650 C.P. Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità
- Art. 651 C.P. Rifiuto di generalità a un Pubblico Ufficiale
- Art. 672 C.P. Omessa custodia e malgoverno di animali
- Art. 697 C.P. Detenzione abusiva di armi
- Art. 698 C.P. Omessa consegna di armi
- Art. 699 C.P. Porto abusivo di armi
- Art. 544 ter C.P. Maltrattamento di animali
- Art. 703 C.P. Accensione ed esplosione pericolosa  
Omessa custodia di armi (Legge 110/75 art. 20 bis)
- Art. 2052 C.C. Danni cagionati da animali



31100 TREVISO – Galleria Rialto, 10 – tel./fax: 0422/540319